



Coscienza e Libertà

SEMESTRALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA, LAICITÀ, DIRITTI DAL 1978



M.L. Lo Giacco

**Natura, diritti e religioni:
analisi comparate**

S. Baldassarre - S. Baldetti
M.F. Cavalcanti - A. Ceserani
A. Ferrari - B. Gardella Tedeschi
H. Gutierrez - D. Hussain
M.L. Lo Giacco - W. Menski
F. Oliviero - S. Osnato
F. Valacchi

«Sora Acqua, la quale è molto utile, e umile e preziosa e casta». La personificazione giuridica della natura

Maria Luisa Lo Giacco

Professoressa associata di Diritto e Religione, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

ABSTRACT

Negli ultimi anni alcuni ordinamenti statali hanno attribuito la personalità giuridica alla natura in generale, o a singoli elementi naturali come fiumi o foreste. La personalità giuridica viene considerata necessaria al passaggio da una visione antropocentrica ad una concezione ecocentrica del mondo. L'inserimento della natura tra i soggetti del diritto può essere perciò la premessa di una sua più efficace tutela. L'articolo esamina diversi esempi di riconoscimento della personalità giuridica, che spesso è legata ad antiche tradizioni culturali e religiose delle popolazioni locali.

SOMMARIO

1. La personificazione giuridica della natura – 2. La *Pacha Mama* nella Costituzione dell'Ecuador e nella legislazione boliviana – 3. La personalità giuridica di foreste, fiumi e ghiacciai – 4. Il ruolo della giurisprudenza – 5. Conclusioni.

*I cipressi che a Bólgheri alti e schietti van da San Guido in duplice filar,
quasi in corsa giganti giovinetti mi balzarono incontro e mi guardar.*

(Giosuè Carducci, *Davanti San Guido*, in *Rime Nuove*, 1906)



1. La personificazione giuridica della natura

La personificazione degli elementi naturali è una figura retorica molto utilizzata nella letteratura e nella poesia¹. Già nel primo esempio di poesia in lingua volgare, il Cantico delle Creature, Francesco d'Assisi attribuisce al sole, alla luna, al vento, al fuoco caratteristiche tipiche della persona umana: l'acqua è umile e casta, il fuoco robusto e forte, gli elementi inanimati sono chiamati con l'appellativo di fratello, sorella, messere, tutti termini normalmente attribuiti alle persone. Dante, nella sua Divina Commedia, fa ampio uso della personificazione². In precedenza, la mitologia greca e quella latina avevano descritto come divinità i fiumi, le montagne, e le piante: era una dea la terra, Gaia, era un dio il mare, Ponto. Nella letteratura latina erano state personificate le città, per esempio Roma³.

Anche gli artisti hanno talvolta raffigurato gli elementi naturali in maniera antropomorfa, attribuendo a essi caratteristiche umane, basti pensare alla fontana dei quattro fiumi del Bernini nella romana piazza Navona. La personificazione, nell'arte e nella letteratura appare inoltre spesso legata a una visione religiosa, o in senso ampio spirituale, della realtà e della natura.

Al contrario, nel diritto gli elementi della natura generalmente non godono di personalità, non sono soggetti di diritto, e quando costituiscono oggetto di tutela, questa è strumentale alla realizzazione dell'interesse di altri soggetti giuridici, come nell'art. 9 della Costituzione italiana che tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi «nell'interesse delle future generazioni». L'art. 41 della Costituzione, nella sua nuova formulazione, ha introdotto il danno all'ambiente come limite all'attività economica privata, e il fine ambientale come motivo di indirizzo dell'attività economica pubblica e privata; si tratta di modifiche recenti del testo costituzionale italiano, che, come già evidenziato, considerano l'ambiente in quanto oggetto di tutela e

¹ Cfr. B. MORTARA GARAVELLI, *Il parlar figurato. Manualetto di figure retoriche*, Laterza, Roma-Bari, 2010.

² Cfr. F.M. GIALLOMBARDO (a cura di), *La divina natura. Rappresentazioni del paesaggio nella Divina Commedia*, Libreriauniversitaria.it, Limena (PD), 2025.

³ Cfr. R. DEGL'INNOCENTI PIERINI, *Le città personificate nella Roma repubblicana: fenomenologia di un motivo letterario tra retorica e poesia*, in G. MORETTI, A. BONANDINI (a cura di), *Persona ficta. La personificazione allegorica nella cultura antica fra letteratura, retorica e iconografia*, Università degli Studi di Trento, Trento, 2012, pp. 215-247.



non ne riconoscono la soggettività giuridica.

Alcuni ritengono che questa impostazione sia il frutto di una visione antropocentrica della natura, visione che, insieme ad altri fattori, costituirebbe una delle cause che sono all'origine dell'odierna crisi ecologica, o che quantomeno impedisce di risolverla. Secondo tale teoria, solo adottando una nuova prospettiva ecocentrica, che riconosca negli elementi naturali soggetti portatori di diritti propri, la crisi ambientale potrebbe essere efficacemente affrontata⁴.

In anni recenti la visione econcentrica ha trovato concretizzazione in alcune Costituzioni, leggi e interventi della giurisprudenza, che hanno riconosciuto la natura come una persona giuridica, titolare di diritti autonomi. Si è passati in questo modo dalla tutela dei diritti bioculturali, che si basano sul legame tra l'ambiente, la terra, e le comunità umane che la popolano, alla «antropomorfizzazione giuridica delle entità naturali», che in questa nuova prospettiva godono di diritti propri, non legati ai diritti e agli interessi degli uomini⁵. Questa nuova idea della soggettività giuridica non può ovviamente lasciare indifferente il giurista, che «è chiamato a riflettere sul valore simbolico e pratico che comporta l'inclusione della biodiversità nel novero della comunità degli attori nel diritto»⁶.

2. La *Pacha Mama* nella Costituzione dell'Ecuador e nella legislazione boliviana

La Costituzione dell'Ecuador del 2008⁷ disciplina i diritti della natura al capo VII, negli articoli dal 71 al 74, ma già nel Preambolo, tra i principi generali che sono alla base del testo costituzionale, viene celebrata «la natura, la *Pacha Mama*, della quale siamo parte e che è vitale per la nostra esistenza, invocando

⁴ Cfr. C.D. STONE, *Should Trees Have Legal Standing? – Toward Legal Rights for Natural Objects*, in S. VANDERHEIDEN (ed.), *Environmental Rights*, Routledge, London – New York, 2012, pp. 283-333. Si tratta della riproposizione di un lavoro che Stone aveva pubblicato già nel 1972 nella *South California Law Review*.

⁵ Cfr. L. PERRA, *L'antropomorfizzazione giuridica*, in *Diritto & questioni pubbliche*, 2020, n. 2, p. 50.

⁶ R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *La natura e i suoi diritti. Prime notazioni in ambito civilistico*, in *Diritti comparati. Comparare i diritti fondamentali in Europa*, 4 settembre 2017, p. 6 <https://www.diritticomparati.it/la-natura-e-suoi-diritti-prime-notazioni-ambito-civilistico/?print-posts=pdf> (consultato il 19/12/25).

⁷ Il testo della Costituzione dell'Ecuador si può consultare, in lingua originale, sul sito della Rivista *Federalismi.it*, all'indirizzo web <https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=13018> (consultato il 19/12/25).



il nome di Dio e riconoscendo le nostre diverse forme di religiosità e spiritualità⁸. La natura, personificata nella *Pacha Mama*, è legata dunque strettamente alla religiosità del popolo ecuadoriano e in generale alla cultura e alla spiritualità di tutti i popoli dell'Amazzonia, come si è visto anche durante il Sinodo convocato da Papa Francesco nel 2019⁹.

L'art. 71 definisce la natura, o *Pacha Mama*, come il luogo in cui «si riproduce e si realizza la vita» e ne sancisce il «diritto a che si rispetti integralmente la sua esistenza e al mantenimento e alla rigenerazione dei suoi cicli vitali, strutture, funzioni e processi evolutivi». Secondo la stessa norma, «ogni persona, comunità, popolo o nazionalità potrà pretendere dall'autorità pubblica l'osservanza dei diritti della natura». Da parte sua, lo Stato ecuadoriano deve incentivare «le persone fisiche e giuridiche e i collettivi a proteggere la natura». I diritti della natura non si esauriscono nella pretesa che essa venga rispettata, ma secondo il successivo art. 72 comprendono anche il «diritto ad interventi di riparazione». Inoltre, lo Stato si impegna ad adottare «misure precauzionali e restrittive per attività che possono condurre all'estinzione di specie, alla distruzione di ecosistemi o all'alterazione permanente di cicli naturali» (art. 73). Il buon vivere delle persone è legato alla possibilità di godere dell'ambiente e delle ricchezze naturali (art. 74).

Il riconoscimento dei diritti della natura costituisce la base giuridica che, secondo la Costituzione ecuadoriana, consente ai singoli e alle organizzazioni di agire in giudizio per difendere l'ecosistema. È quanto è accaduto in un caso che ha riguardato il *Bosque Protector Los Cedros*, foresta pluviale protetta per il

⁸ L. DALLA RIVA, *I diritti della natura in Brasile ed Ecuador: un'analisi comparatistica tra costituzionalismo ambientale e buen vivir*, in *DPCE online*, 2023, Sp-2, p. 845 scrive che «Il riconoscimento dei diritti della natura da parte della Costituzione dell'Ecuador nel 2008 può essere considerato una delle più importanti innovazioni in campo giuridico del XXI secolo, in quanto ha inaugurato un nuovo paradigma di relazioni tra la società umana e l'ambiente che ha finito per influenzare movimenti analoghi in varie parti del mondo».

⁹ Dopo la chiusura del Sinodo, il 2 febbraio 2020, papa Francesco ha pubblicato l'esortazione apostolica post-sinodale *Querida Amazonia* nella quale definisce l'Amazzonia come un «mistero sacro» (n. 5). L'esortazione apostolica si può leggere sul sito www.vatican.va. Si ricorderanno le polemiche scaturite dal fatto che durante il sinodo le statuette raffiguranti la *Pacha Mama* erano state poste sull'altare della chiesa di Santa Maria in Traspontina, vicino alla basilica di San Pietro. Il Papa era stato addirittura accusato di idolatria, con evidente grave sprezzo del ridicolo, da alcuni esponenti di ambienti conservatori.



suo alto valore ambientale. La Corte Costituzionale ecuadoriana, con la sentenza del 10 novembre 2021 n. 1149-19-JP/21, applicando l'art. 71 della Costituzione ha affermato che esso stabilisce dei veri e propri diritti e non delle semplici enunciazioni di principio. Nel caso specifico, il governo aveva autorizzato alcune società minerarie a compiere nella foresta pluviale trivellazioni che la Corte ha ritenuto potenzialmente pregiudizievoli per l'integrità dei luoghi e dell'ecosistema del *Bosque*. La Corte ha condannato il governo a revocare le autorizzazioni concesse, a ripristinare lo stato dei luoghi e a impegnarsi nel bloccare qualsiasi attività che in futuro possa ledere i diritti del *Bosque*, applicando il principio: *in dubio pro natura*¹⁰.

Di un anno successiva a quella dell'Ecuador, la Costituzione della Bolivia del 2009¹¹ mostra la volontà di rifondare lo Stato «secondo un modello di sviluppo sostenibile e solidale»¹². Tuttavia, nella Costituzione boliviana l'ecosistema non è soggetto giuridico ma è oggetto di tutela nell'interesse delle persone, che hanno diritto a godere di un ambiente salubre (art. 33) e che possono agire in giudizio, anche individualmente, in difesa del diritto all'ambiente (art. 34).

L'anno successivo all'entrata in vigore della Costituzione, la Bolivia ha emanato una *Legge dei diritti della Madre Terra*¹³, che i popoli indigeni considerano sacra, e che viene definita come «il sistema vivente dinamico costituito dalla comunità indivisibile di tutti i sistemi di vita e gli esseri viventi, interconnessi, interdipendenti e complementari, che condividono un destino comune» (art. 3).

¹⁰ Per un commento a questa sentenza, cfr. L.A. NOCERA, *La Corte Costituzionale dell'Ecuador si pronuncia sulla lesione dei diritti della natura del Bosque Protector Los Cedros*, in *Diritti comparati. Comparare i diritti fondamentali in Europa*, 17 gennaio 2022, <https://www.diritticomparati.it/la-corte-costituzionale-dellecuador-si-pronuncia-sulla-lesione-dei-diritti-della-natura-del-bosque-protector-los-cedros/> (consultato il 19/12/25).

¹¹ Anche il testo della Costituzione della Bolivia si può consultare, in lingua originale, sul sito della Rivista *Federalismi.it* all'indirizzo web www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=12911 (consultato il 19/12/25).

¹² S. BALDIN, *La rifondazione di Ecuador e Bolivia e l'emersione costituzionale della tradizione meticcica*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3 ottobre 2013, p. 2. www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0435_bal-din.pdf (consultato il 19/12/25).

¹³ Legge n. 071 del 21 dicembre 2010, reperibile all'indirizzo web https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/Bolivia_Law-of-the-Rights-of-Mother-Earth_43.pdf (consultato il 19/12/25).



L'art. 4 della legge attribuisce alla Madre Terra la personalità giuridica, ai fini della protezione dei suoi diritti, elencati dall'art. 7: diritto alla vita, alla conservazione della diversità dell'ecosistema, all'acqua, all'aria pulita, all'equilibrio tra i suoi componenti, alla riparazione in caso di danni causati dalle attività umane, alla preservazione dall'inquinamento e dai rifiuti tossici e radioattivi. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, private o pubbliche, sono tenute a rispettare e a difendere i diritti della Madre Terra.

Il riconoscimento della personalità giuridica della natura è contenuto anche in alcune Costituzioni statali del Messico¹⁴, come la Costituzione di Colima, il cui art. 2, dedicato ai diritti della persona, è stato modificato nel 2019 con l'inserimento di un n. IX che riconosce nella natura un «ente collettivo titolare di diritti» da rispettare «nella sua esistenza, nel suo ripristino e nella rigenerazione dei suoi cicli naturali»¹⁵. Ancora in Messico, una modifica della Costituzione dello Stato di Oaxaca ha introdotto il 22 maggio 2021 il riconoscimento della personalità giuridica della natura, dell'ambiente e della biodiversità¹⁶.

3. La personalità giuridica di foreste, fiumi e ghiacciai

L'attribuzione della personalità giuridica alla natura nelle carte costituzionali è dunque una realtà al momento circoscritta a pochissimi esempi. Più diffuso è il riconoscimento operato grazie a provvedimenti legislativi ordinari e a interventi giurisprudenziali.

Nel 2014 il parlamento neozelandese ha promulgato il *Te Urewera Act*¹⁷, legge con la quale è stata dotata di personalità giuridica la foresta *Te Urewera*, «luogo con un valore spirituale», con una sua identità, sacra al popolo *Tūhoe*, ma apprezzata anche dagli altri popoli neozelandesi, che la considerano un

¹⁴ Il Messico, Stato federale, ha una Costituzione federale e differenti Costituzioni per ogni Stato federato.

¹⁵ *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima*, reperibile all'indirizzo web https://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Constitucion/constitucion_local_reorganizada_03Agos2019_113.pdf (consultato il 19/12/25).

¹⁶ *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca*, pubblicata all'indirizzo web www.scjn.gob.mx/sites/default/files/justicia_constitucional_local/documento/2025-05/14.pdf (consultato il 19/12/25).

¹⁷ *Te Urewera Act*, 27 luglio 2024, pubblicato all'indirizzo web: www.legislation.govt.nz/act/public/2014/0051/latest/DLM6183601.html. (consultato il 19.12.25).



«luogo di riflessione spirituale» (art. 3). *Te Urewera* viene perciò dichiarata persona giuridica, con «tutti i diritti, i poteri, i doveri e le responsabilità di una persona giuridica», che vengono esercitati attraverso un Consiglio, la cui composizione e attività sono disciplinate dalla stessa legge (art. 11).

Pochi anni dopo, un'altra legge neozelandese, il *Te Awa Tupua Act*¹⁸ ha riconosciuto la personalità giuridica a tutto l'ecosistema che vive intorno a un fiume, il *Whanganui River*, considerato come un «insieme indivisibile e vivente, che comprende il fiume *Whanganui* dalle montagne al mare, incorporando tutti i suoi elementi, fisici e metafisici» (art. 12)¹⁹. Il fiume non è visto come un semplice elemento naturale inanimato, ma come fonte di sostentamento, anche spirituale, delle popolazioni *Iwi*, *Hapū*, e degli altri popoli indigeni che vivono intorno ad esso: *Te Awa Tupua* è infatti definito come «un'entità spirituale e fisica» (art. 13). Così come *Te Urewera*, anche *Te Awa Tupua* nell'acquisire la personalità giuridica, è diventato titolare di «tutti i diritti, i doveri, i poteri e le responsabilità di una persona giuridica». Il riconoscimento della personalità fonda le sue basi nella spiritualità del popolo Maori, che considera strettamente legate e interconnesse tutte le cose, viventi e non viventi e che considera il *Te Awa Tupua* come uno dei suoi antenati²⁰. A conferma dell'importanza del provvedimento per la popolazione indigena, il testo della legge, che come tutte le altre norme neozelandesi è in inglese, contiene diverse parole e frasi in lingua maori, ed è ricco di riferimenti alla tradizione culturale e religiosa indigena²¹.

Il *Whanganui* non è l'unico fiume al quale è stata riconosciuta la personalità giuridica. Spostandoci nuovamente nel continente americano, in Colombia

¹⁸ *Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act*, 20 marzo 2017, pubblicato all'indirizzo web: <https://www.legislation.govt.nz/act/public/2017/0007/latest/whole.html> (consultato il 19/12/25). Cfr. inoltre S. BOURGEOIS-GIRONDE, *Te Awa Tupua. Intorno alla personificazione giuridica di un fiume*, in *Quaderni della decrescita*, 2025, n. 5, pp. 168-172.

¹⁹ Cfr. R. LOUVIN, *L'attribuzione di personalità giuridica ai corpi idrici naturali*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2017, fasc. 3, pp. 628-632.

²⁰ Sull'importanza del riconoscimento della personalità del fiume *Whanganui*, anche per lo sviluppo turistico sostenibile e per l'affermazione dei valori della pace e della solidarietà, cfr. J.P. MIKA, R.A. SCHEYVENS, *Te Awa Tupua: peace, justice and sustainability through Indigenous tourism*, in F. HIGGINS-DESBIOLLES, L.-A. BLANCHARD, Y. URBAIN (eds.), *Peace Through Tourism. Critical Reflections on the Intersections between Peace, Justice and Sustainable Development*, Routledge, London, 2022, pp. 314-334.

²¹ Sottolinea questo aspetto L. PERRA, *L'antropomorfizzazione giuridica*, cit., pp. 55, 56.



nel 2016 la Corte costituzionale²² l'ha attribuita al *Rio Atrato*, un fiume che scorre in una zona abitata prevalentemente da popolazioni indigene, che al fiume e al suo ecosistema sono legate materialmente e spiritualmente. Si tratta dunque di una personificazione giuridica operata dalla giurisprudenza costituzionale.

Successivamente è stata riconosciuta la personalità giuridica ad altri fiumi, all'ecosistema del lago *Tota*, al parco nazionale di *Pisba* e a quello di *Los Nevados*, all'Amazzonia colombiana²³. Alla luce di queste decisioni, si può affermare che la Corte costituzionale di Bogotá abbia adottato un approccio ecocentrico alla tutela dell'ambiente, stabilendo che gli elementi naturali non appartengono all'uomo ma sono dotati di una propria soggettività giuridica, e che la loro preservazione non è necessaria solo per il benessere umano, ma per tutti gli esseri viventi che con l'uomo convivono²⁴.

In America del Nord la soggettività giuridica agli ecosistemi è stata attribuita da ordinanze locali o da accordi tra l'amministrazione pubblica e le popolazioni indigene. È il caso di alcuni provvedimenti comunali negli Stati Uniti²⁵, o di quanto accaduto in Canada, nello Stato del Quebec, dove nel febbraio 2021 la comunità indigena *Innu di Ekuanitshit*, seguita successivamente dalle autorità civili locali, ha attribuito la soggettività giuridica al fiume *Magpie*. Il riconoscimento della personalità del fiume *Magpie* si accompagna alla previsione di nove diritti, tra i quali il diritto a scorrere, al rispetto dei suoi cicli naturali, a mantenere la sua naturale biodiversità, a mantenere la propria integrità, a non essere inquinato, a rigenerarsi e a essere ripristinato, ad agire in giudizio²⁶.

Spostandoci dal continente americano e tornando nuovamente in Oceania, più precisamente in Australia, il 3 novembre 2016 le popolazioni indigene *Martuwarra* hanno sottoscritto la *Fitzroy River Declaration*, con la quale hanno affermato che il fiume *Fitzroy* costituisce una «creatura ancestrale che ha dirit-

²² *Corte Constitucional*, sent. T-622/16 del 10 novembre 2016.

²³ Cfr. P. WESCHE, *Rights of Nature in Practice: A Case Study on the Impacts of the Colombian Atrato River Decision*, in *Journal of Environmental Law*, 2021, 33, p. 533.

²⁴ Cfr. P. WESCHE, *op. cit.*, p. 539.

²⁵ Esempi riportati da R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *La natura e i suoi diritti*, cit. p. 5.

²⁶ *Minganie County (Canada) Resolution: rights of the Magpie River*, in *Eco Jurisprudence Monitor*, <https://ecojurisprudence.org/initiatives/recognition-of-legal-personality-and-rights-of-the-magpie-river/> (consultato il 19/12/25).



to alla vita», un «essere ancestrale sacro e vivente, con il diritto inalienabile di vivere e di scorrere»²⁷. La Dichiarazione ha un valore importante nella tradizione giuridica delle popolazioni aborigene australiane, poiché è una *First Law*, cioè una legge fondamentale, che disciplina i diritti e i doveri della comunità nei confronti del fiume²⁸.

4. Il ruolo della giurisprudenza

La giurisprudenza ha attribuito la soggettività giuridica agli elementi naturali anche in altri casi e in altri contesti geografici.

In India, l'Alta Corte dello Stato di Uttarakhand con un'ordinanza del 20 marzo 2017²⁹ ha riconosciuto la personalità giuridica ai fiumi *Gange* e *Yamuna*, affermando che «respirano, sostengono e vivono con le diverse comunità dalle montagne al mare» e ha concesso loro tutti i diritti, i doveri e le responsabilità che ordinariamente sono propri delle persone. L'ordinanza sottolinea il valore spirituale dei due fiumi per la popolazione indiana: «I fiumi *Gange* e *Yamuna* sono oggetto di culto per gli hindu. Questi fiumi sono molto sacri e venerati. Gli hindu hanno un profondo legame spirituale con i fiumi *Gange* e *Yamuna*. Secondo le credenze hindu, un bagno nel fiume *Gange* può lavare via tutti i peccati. Il Gange è chiamato anche "*Ganga Maa*". È menzionato nelle antiche scritture hindu, tra cui il "*Rigveda*"»³⁰.

La stessa Corte, dieci giorni più tardi, ha riconosciuto lo *status* di persona giuridica ai due ghiacciai dell'Himalaya, *Gangotri* e *Yamunotri*, dai quali nascono rispettivamente il *Gange* e lo *Yamuna*, e insieme a loro ai «fiumi, i torrenti, i ruscelli, i laghi, l'aria, i prati, le valli, le giungle, le foreste, le zone umide, le

²⁷ *Martuwarra Fitzroy River Declaration (Australia): living ancestral being*, in *Eco Jurisprudence Monitor*, <https://ecojurisprudence.org/initiatives/fitzroy-river-declaration-recognizing-martuwarra-fitzroy-river-as-a-living-ancestral-being/> (consultato il 19/12/25).

²⁸ Cfr. M. LIM, A. POELINA, D. BAGNALL, *Can the Fitzroy River Declaration ensure the realization of the First Laws of the River and secure sustainable and equitable futures for the West Kimberley?*, in *Australian Environment Review*, aprile 2017, pp. 18-24. In appendice all'articolo è riprodotto il testo della Dichiarazione ed è reperibile all'indirizzo web https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=6100&context=sol_research (consultato il 19/12/25).

²⁹ La sentenza è disponibile sul sito *Eco Jurisprudence Monitor*, <https://ecojurisprudence.org/initiatives/salim-v-state-of-uttarakhand/> (consultato il 19/12/25).

³⁰ High Court of Uttarakhand at Nainital, *Salim v. State of Uttarakhand*, 20 marzo 2017, al n. 11 del dispositivo. Cfr. R. LOUVIN, *L'attribuzione di personalità giuridica*, cit., pp. 632-636.



praterie, le sorgenti e le cascate»³¹.

Nel 2019 la Corte Suprema del Bangladesh³² ha concesso la personalità giuridica al fiume *Turag*, al fine di salvarlo dalle attività umane di sfruttamento delle sue acque. La sentenza si apre con una citazione del Corano nella quale si afferma la centralità dell'acqua per la vita di tutti gli esseri, e con la sottolineatura del legame indissolubile fra il Bangladesh e i suoi fiumi. È ricordata poi l'antica tradizione del Bangladesh di attribuire un genere maschile o femminile ai fiumi, e di stabilire dei legami tra i fiumi di tipo familiare: il fiume *Bhisma* sarebbe il figlio del *Gange*, a sua volta considerato una dea. Secondo le tradizionali credenze religiose, un fiume scorre in cielo (*Akashganga*), mentre altri come il *Baghabati* scorrono sulla terra, un fiume salva coloro che sono caduti, mentre un altro scioglie dai peccati (*Bipasha*). Molti fiumi sono venerati come divinità: «questi fiumi mistici non possono essere confinati nei rigidi concetti occidentali di fiume»³³. Il riconoscimento della personalità giuridica dei fiumi diventa perciò anche l'affermazione della specificità della cultura orientale, rispetto alla concezione occidentale dei fiumi come semplici corsi d'acqua, da sfruttare e inquinare liberamente, fino addirittura alla loro distruzione. In questa prospettiva, l'uomo occidentale guarderebbe la natura cogliendone la dimensione fisica, materiale, mentre l'uomo orientale la osserverebbe e comprenderebbe con uno sguardo spirituale³⁴.

Le osservazioni della Corte Suprema di Dakha sulla differenza tra visione orientale e concezione occidentale della natura sembrerebbero confermate dal fatto che in Europa, al momento, abbiamo un solo esempio di attribuzione della personalità giuridica a un elemento naturale. Si tratta della legge spagnola del 30 settembre 2022, n. 19, che riconosce la soggettività giuridica della laguna del *Mar Menor*, nella regione di Murcia (art. 1), e stabilisce che in quanto soggetto giuridico questo ecosistema ha diritto alla protezione, conservazione, man-

³¹ High Court of Uttarakhand at Nainital, *Miglani v. State of Uttarakhand*, 30 marzo 2017, in *Eco Jurisprudence Monitor*, https://ecojurisprudence.org/wp-content/uploads/2022/02/India_Miglani-v.-State-of-Uttarakhand_128.pdf (consultato il 19/12/25).

³² Supreme Court of Bangladesh, High Court Division, sent. N. 13989/2016 del 30 gennaio-3 febbraio 2019, pubblicata (anche in inglese) sul sito *Eco Jurisprudence Monitor* <https://ecojurisprudence.org/initiatives/rights-of-rivers-in-bangladesh/> (consultato il 19/12/25).

³³ Pag. 35 della sentenza.

³⁴ Pag. 37 della sentenza.



tenimento e restaurazione³⁵. La legge è stata impugnata davanti al Tribunale Costituzionale spagnolo che, nel dicembre del 2024, ne ha confermato la costituzionalità, senza però giungere a un'interpretazione ecocentrica della normativa, anzi riconducendola alla necessità di tutelare l'ambiente naturale a favore dei cittadini e delle future generazioni che l'abiteranno: «I diritti della laguna del *Mar Menor* vengono, dunque, difesi dal Tribunale, ma l'ambito entro i quali vengono circoscritti rimane vincolato all'interesse umano»³⁶. L'esperienza spagnola costituisce, tuttavia, un primo esempio europeo di riconoscimento positivo della soggettività di un elemento naturale, ed è l'espressione di una «inedita apertura verso modelli alternativi estranei alla cultura giuridica occidentale nel tentativo di porre un freno alla distruzione irrazionale della natura»³⁷.

5. Conclusioni

L'attribuzione della personalità giuridica alla natura o a suoi singoli elementi, come i fiumi o le foreste, potrebbe essere considerata come una forma di 'animismo giuridico', soprattutto laddove si fonda su istanze e tradizioni religiose, o in senso più ampio spirituali.

Non si tratta, infatti, di un processo imposto dal legislatore o dalla giurisprudenza, ma della presa d'atto, da parte di questi, di una personificazione già presente nella cultura tradizionale e religiosa, soprattutto delle popolazioni indigene³⁸. «La cultura, nel senso della componente storica, etnica, ideologica, religiosa e artistica, esprime tutta la sua forza nel ritenere queste entità non umane veri e propri esseri viventi, a volte divinità, e pertanto meritevoli della loro qualificazione come persone e della conseguente attribuzione di veri e

³⁵ Sulla legge spagnola e sui provvedimenti successivi cfr. M. IACOMETTI, *Verso un nuevo constitucionalismo medioambiental in Spagna? Il caso della legge 19/2022 sul Mar Menor*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2025, fasc. 4, pp. 959-1014.

³⁶ A. PEDROLLI, *Il tribunale costituzionale spagnolo riconosce la costituzionalità dei diritti della laguna del Mar Menor e del suo bacino: verso i diritti della natura in Europa*, in *Diritti Comparati. Comparare i diritti fondamentali in Europa*, www.diritticomparati.it, 28 gennaio 2025, p. 4.

³⁷ Così G. GIORGINI PIGNATIello, *Costituzionalismo ecologico e soggettività giuridiche post-umane: nuove dinamiche di cross-fertilization from South to North*, in *Ragion Pratica*, 2025, fasc. 2, p. 439.

³⁸ Cfr. L. PERRA, *L'antropomorfizzazione giuridica*, cit., p. 59. Cfr. anche L.A. NOCERA, C.J. MOSQUERA ARIAS, *I diritti della Natura e il ruolo della dimensione culturale nella giurisprudenza di Colombia ed Ecuador*, in *DPCE online*, 2023, Sp-2, pp. 917-919.



propri diritti da parte dell'ordinamento giuridico»³⁹.

Tuttavia, se è vero che il fondamento religioso può in alcuni casi aver aiutato la concessione della personalità giuridica, essa appare indipendente dal valore spirituale dell'elemento naturale, e piuttosto si basa sul riconoscimento della natura come «fonte indipendente di normatività»; nascono nuovi attori legali «suscettibili di generare nuovi equilibri nelle relazioni tra umani e non-umani»⁴⁰.

La «giustizia ecologica» si propone come una nuova forma di giustizia, frutto di un approccio interculturale che lega le nozioni giuridiche occidentali alle tradizioni culturali e religiose locali, l'antropocentrismo che continua a caratterizzare gli ordinamenti occidentali con l'ecocentrismo che è proprio delle culture indigene⁴¹.

³⁹ L. PERRA, *L'antropomorfizzazione giuridica*, cit., p. 65.

⁴⁰ S. BOURGEOIS-GIRONDE, *Te Awa Tupua*, cit., p. 171. M. SPANÒ, «Perché non rendi poi quel che prometti allora?». *Tecniche e ideologie della giuridificazione della natura*, in Y. THOMAS, J. CHIFFOLEAU, *L'istituzione della natura*, Quodlibet, Macerata, 2020, pp. 114-120 si mostra invece scettico circa l'utilità di individuare nuove forme di personalità giuridica e soprattutto dubbioso circa l'efficacia di una personificazione della natura ai fini della sua tutela.

⁴¹ Cfr. R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *La natura e i suoi diritti*, cit. p. 7.